

### RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1992

Risoluzione  
sul mercato europeo del lavoro dopo il 1992

*Annunziata il 7 settembre 1992*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992,

vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, approvata dal Consiglio europeo l'8 e il 9 dicembre 1989 a Strasburgo,

vista la comunicazione della Commissione sul programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (COM(89)0568 - C3-0238/89),

vista la relazione della Commissione sull'occupazione in Europa (1991) (COM(90)0290),

richiamandosi alla propria risoluzione del 13 settembre 1990 sul programma

d'azione della commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori - priorità per gli anni 1991-1992 (1),

visti la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione e i mezzi di informazione e della commissione per i diritti della donna (A3-0112/92),

visti la seconda relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e i pareri

(1) G. U. n. C 260 del 15 ottobre 1990, pag. 167.

della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione e i mezzi di informazione e della commissione per i diritti della donna (A3-0238/92),

A. deplorando che i Trattati di Roma e di Maastricht non prevedano disposizioni relative ad obiettivi specifici concernenti gli anziani ma ritenendo che ciò non debba pregiudicare la presentazione di proposte concrete da parte della Commissione nel prossimo futuro,

B. prendendo atto dell'importante ruolo svolto dalle organizzazioni di pensionati ai fini della rappresentanza degli anziani a livello locale, nazionale ed europeo nonché del loro coordinamento,

C. sottolineando il proprio disappunto per il fatto che il programma d'azione sociale, pur mettendo in rilievo il crescente numero di anziani nelle nostre società, non proponga alcuna iniziativa a beneficio di questa fascia della popolazione e persuaso che la Commissione debba tener conto degli studi in materia di pensionamento anticipato,

D. constatando che i lavoratori ultracinquantenni costituiscono spesso uno dei gruppi più vulnerabili in caso di riduzione di personale e che è spesso avvertita l'esigenza di una riqualificazione professionale e di maggiori opportunità nel campo dell'istruzione per rendere meno difficile il passaggio dalla vita lavorativa al pensionamento,

E. ponendo in rilievo la carenza di manodopera specializzata e le previste conseguenze della flessione demografica sui mercati del lavoro europei nonché il contributo che gli anziani potrebbero fornire sia per far fronte ad una parte della domanda scaturente da tale carenza quanto in ruoli consultivi e di gestione,

F. lamentando la scarsa attenzione prestata al valido contributo che gli an-

ziani potrebbero fornire alla società civile con la partecipazione e lo svolgimento di mansioni civiche su base sia remunerata che volontaria, senza peraltro occupare posti di lavoro a detrimento dei giovani,

G. preso atto che la Commissione ha iniziato ad elaborare il secondo rapporto sui progressi compiuti per quel che riguarda l'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 1982, relativa ai principi per una politica comunitaria concernente l'età pensionabile (1),

H. ricordando la sua risoluzione del 16 marzo 1989 sull'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 10 dicembre 1982 relativa ai principi di una politica comunitaria concernente l'età pensionabile (2) e la relazione della commissione per gli affari sociali (A2-0358/88),

I. considerando che la partecipazione sociale, la parità di opportunità e la solidarietà sociale costituiscono principi irrinunciabili delle società democratiche, che la loro attuazione non può dipendere dalla ricchezza di un paese e che in quasi tutti gli Stati membri tali principi sono realizzati in misura insufficiente,

J. considerando che la realizzazione del grande mercato interno e il conseguente sviluppo economico non hanno comportato l'eliminazione degli svantaggi strutturali di alcuni gruppi di popolazione come le donne, le minoranze etniche, i lavoratori e le lavoratrici migranti né l'abolizione degli svantaggi di gruppi che vivono in situazioni specifiche come i giovani e gli anziani, i disoccupati di lunga durata, i minorati, le famiglie mono-parentali, che anzi nel 1989 il numero delle persone colpite dalla povertà nella Comunità è aumentato a quasi 50 milioni e che quindi importanti gruppi sociali sono minacciati di emarginazione,

(1) G. U. n. C 16 del 21 gennaio 1982, pag. 12.

(2) G.U. n. C 96 del 17 aprile 1989, pag. 155.

K. considerando che in particolare la disoccupazione strutturale costituisce un grave problema, autogenerato dalla stessa Comunità; che oltre il 50 per cento delle persone registrate come disoccupate lo sono da lungo tempo, che tali persone non usufruiscono di fatto dei nuovi posti di lavoro creatisi col mercato interno e che né le politiche specifiche nazionali né le iniziative comunitarie nel settore risultano davvero incisive,

L. considerando che la relazione della Commissione sulla povertà considera esclusivamente i nuclei familiari e che in essa non vengono affrontati i problemi di gruppi di persone particolarmente colpiti come i senzatetto, gli individui dediti al crimine, gli immigrati illegali e coloro che vivono in istituti,

M. considerando che la disoccupazione giovanile e le difficili condizioni di formazione rappresentano ancora un ostacolo, che potrebbe essere superato se si investisse di più nella formazione e qualificazione delle risorse umane;

N. considerando il principio della coesione economica e sociale nella Comunità, costantemente riaffermato dalle Istituzioni europee, e considerato l'obiettivo della piena occupazione per il maggior numero possibile di cittadini europei,

O. constatando che la Commissione e il Consiglio non hanno finora preso sufficientemente in considerazione le proposte del Parlamento europeo figuranti nella risoluzione sopra menzionata del 13 settembre 1990-Parte I — e incaricando la propria commissione per gli affari sociali ad attivarsi per approfondire e formulare concretamente i principi ivi enunciati per quanto concerne una politica comunitaria dell'occupazione,

P. considerando che oltre il 20 per cento dei giovani della Comunità sono disoccupati alla vigilia del completamento del mercato interno e che il criterio più valido per giudicare del successo

del mercato unico sarà rappresentato dal calo di tale spaventoso tasso di disoccupazione settoriale,

Q. considerando che è necessario, ai fini della realizzazione e del successo del mercato unico, favorire in Europa centrale e orientale la creazione di un'area di sviluppo economico e sociale equilibrato che consenta il consolidamento della democrazia,

R. considerando che per la ristrutturazione e l'adattamento dei grandi settori europei è necessaria una politica comunitaria incisiva,

#### PARTE I — MUTAMENTI SUL MERCATO EUROPEO DEL LAVORO E RELATIVE CONSEGUENZE PER LA STRUTTURA FAMILIARE

##### *Occupazione*

1. è convinto della necessità di porre in atto l'imperativo della parità di possibilità per le donne specie in ordine al loro accesso sul mercato del lavoro, ossia migliori possibilità di formazione e istruzione permanente, sufficienti servizi per la sorveglianza dei bambini e migliori condizioni lavorative, con specifico riferimento all'attuazione di una mirata tutela sociale per il lavoro precario;

2. reputa che la politica occupazionale da perseguire, tenendo conto delle rispettive competenze della Comunità, degli Stati membri e delle parti sociali, debba ispirarsi alle seguenti esigenze:

a) occorre esperire le possibilità di conciliare la piena occupazione con un'armoniosa vita familiare e sociale, in particolare tramite una adeguata organizzazione e la riduzione progressiva del tempo di lavoro settimanale;

b) occorre creare la possibilità concreta per uomini e donne di cumulare l'attività professionale e le incombenze familiari in particolare per le donne con

modeste qualifiche professionali e per le famiglie che desiderano avere molti figli;

c) occorre varare misure intese ad assicurare un reddito sostitutivo (retribuzione per i compiti educativi, trattamento neutro sul piano fiscale, indennità compensative di sicurezza sociale) per periodi da determinare in cui gli individui, in funzione delle possibilità e delle necessità familiari, optano per un'interruzione parziale o totale della loro carriera professionale;

3. ritiene che una siffatta politica renda necessari provvedimenti strutturali intesi a:

ottimizzare i servizi di custodia dei figli,

assicurare che le gestanti ricevano un migliore trattamento socioprevidenziale mediante la concessione di assegni e di congedi di maternità adeguati,

ampliare il diritto alla sospensione temporanea della carriera, provvedendo ad evitare che la promozione della lavoratrice venga frenata rispetto ai colleghi,

estendere il diritto a modificazioni dell'orario di lavoro e promuovere il lavoro a tempo parziale su base volontaria oltreché una maggiore elasticità in materia di orario lavorativo, definita in sede legislativa o di contrattazione collettiva;

4. ribadisce la sua richiesta alla Commissione formulata nella risoluzione sopra citata del 13 settembre 1990, di sottoporre al Consiglio una risoluzione relativa alla carriera mobile e alla parità di opportunità per uomini e donne, in funzione di una più ampia concezione dell'occupazione;

5. chiede alla Commissione di fare realizzare uno studio sulle modalità di funzionamento economico dei nuclei familiari, che esamini anche le ripartizioni dei compiti, onde comprendere meglio i vantaggi e gli svantaggi di nuovi modelli

lavorativi e di trasmetterne entro dodici mesi i risultati al Parlamento europeo;

6. reputa che provvedimenti specificamente destinati alle famiglie monoparentali debbano soprattutto apportare soluzioni atte a rimuovere i problemi di sostentamento delle madri nubili, rendendo loro possibile di combinare l'attività professionale con la cura dei figli;

#### *Custodia dei bambini*

7. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva quadro sui servizi di custodia dei bambini negli Stati membri e la sollecita altresì a tener conto delle raccomandazioni formulate nella sua risoluzione del 19 aprile 1991 sui servizi per l'infanzia e la parità delle opportunità (1);

#### *Congedo*

8. è del parere che l'introduzione di varie forme di congedo retribuito, parzialmente retribuito o non retribuito è essenziale per consentire una migliore armonizzazione fra l'attività lavorativa e la vita familiare, con specifico riferimento all'assistenza ai bambini a carico, agli ammalati o alle persone anziane;

9. invita la Commissione ad accelerare i lavori relativi alle proposte di direttiva a) sul congedo parentale per gli uomini, b) sul congedo per motivi familiari per entrambi i genitori, per consentir loro lo svolgimento delle incombenze connesse con la scuola, la famiglia e le eventuali malattie;

10. deplora che il Consiglio non abbia ancora adottato le proposte di direttiva all'esame sul congedo parentale e invita la Commissione a metterle a punto onde

(1) G.U. n. C 129 del 20 maggio 1991, pag. 224.

consentirne la tempestiva approvazione da parte del Consiglio;

#### *Forme di lavoro flessibili*

11. ritiene che l'emergere di nuovi schemi di vita e le conseguenti richieste di un'impostazione mobile del tempo lavorativo abbiano favorito una nuova flessibilità e la deregolamentazione del lavoro e chiede pertanto che la Commissione faccia svolgere degli studi che approfondiscano il rapporto lavoro-tempo libero nei vari strati sociali;

12. rileva la necessità di provvedimenti sull'organizzazione del lavoro, richiamandosi in proposito alla sua risoluzione del 10 luglio 1990 sui contratti e i rapporti di lavoro atipici (1), e ai suoi pareri del 24 ottobre 1990 su determinati rapporti di lavoro (2) e del 15 maggio 1991 sulle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata indeterminata o un rapporto di lavoro interinale (3);

13. chiede alla Commissione di sottoporre al Parlamento europeo entro sei mesi uno studio relativo alle ripercussioni sulla famiglia tenendo conto:

a) delle crescenti esigenze in materia di mobilità dei lavoratori,

b) della pressione esercitata sui lavoratori a causa dell'aumento della produttività e della deregolamentazione del lavoro,

c) delle crescenti esigenze di flessibilità e di formazione permanente;

#### *Previdenza sociale.*

14. reputa che la previdenza sociale dovrebbe svolgere un ruolo di sostegno

tenendo conto maggiormente, e soprattutto in modo diverso, delle situazioni familiari, prevedendo indennità minime forfettarie e/o basate sulla retribuzione, per i periodi in cui gli interessati decidessero di ridurre o sospendere provvisoriamente (del tutto o parzialmente) a causa di particolari situazioni (figli in tenera età, malattie dei familiari, persone anziane) l'attività professionale retribuita;

15. ritiene che tale « assegno per cure familiari » vada inteso come una « indennità di interruzione temporanea dell'attività lavorativa », tenendo presente che a) tale diritto deve fondarsi su precedenti attività lavorative, b) il diritto all'indennità va di pari passo con il diritto al reimpiego o all'assistenza in caso di reinserimento sul mercato del lavoro, c) il diritto all'indennità non deve essere riservato unicamente al partner che assolve a tempo pieno le incombenze domestiche, ma anche alle famiglie con doppio reddito in cui l'uomo e/o la donna optino per una parziale riduzione dell'attività professionale, d) le indennità debbono rappresentare un congruo reddito sostitutivo, onde evitare che se ne avvalgano esclusivamente le donne;

16. chiede alla Commissione di fare effettuare una ricerca sugli ostacoli frapposti dai regimi fiscali e di sicurezza sociale degli Stati membri ad un migliore rapporto fra vita lavorativa e vita privata — ed in particolare al reinserimento di coloro che hanno dovuto interrompere la loro carriera — e di trasmetterne i risultati al Parlamento europeo;

#### *Conseguenze finanziarie della politica da perseguire*

17. invita la Commissione a sottoporre al Parlamento europeo, entro sei mesi, uno studio relativo alle modalità di finanziamento dei provvedimenti proposti nella presente sezione;

(1) G. U. n. C 231 del 17 settembre 1990, pag. 32.

(2) G. U. n. C 295 del 26 novembre 1990, pag. 96.

(3) G. U. n. C 158 del 17 giugno 1991, pag. 81.

## PARTE II — LA SITUAZIONE DEGLI ANZIANI SUL MERCATO DEL LAVORO

18. chiede alla Commissione di elaborare una direttiva volta ad eliminare le discriminazioni basate sull'età per l'accesso ad un posto di lavoro; la direttiva dovrà altresì garantire il diritto alla pensione e prendere in considerazione l'età pensionabile;

19. critica le pratiche di assunzione delle istituzioni europee che, nonostante le reiterate critiche da parte di parlamentari europei, seguitano a fissare un limite d'età per l'accettazione delle candidature;

20. invita gli Stati membri a garantire che i programmi operativi a carico del FSE tengano in maggior considerazione le necessità di formazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori anziani, in particolare nelle regioni di cui agli obiettivi 1, 2 e 5B, dove la riduzione del personale da parte delle aziende colpisce più facilmente i lavoratori anziani;

21. chiede che gli Stati membri tengano in particolar conto le esigenze delle donne anziane, molte delle quali non hanno avuto la possibilità di maturare il diritto a beneficiare di regimi pensionistici pubblici o aziendali e che, conseguentemente vivono in stato di indigenza o di povertà;

22. chiede al Consiglio di adottare con procedura d'urgenza la proposta della Commissione relativa alla direttiva al Consiglio che completa l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi sociali;

23. accoglie favorevolmente l'opzione prevista dalla proposta di direttiva, concernente l'introduzione di regimi pensionistici flessibili o per categoria e chiede agli Stati membri di consentire un maggior accesso ai vantaggi dei regimi pensionistici flessibili, che consentirebbero ai cittadini di meglio soddisfare le proprie

esigenze, in particolare sul piano della carriera e delle aspirazioni retributive;

24. accoglie favorevolmente la proclamazione del 1993 come Anno dell'anziano e della solidarietà fra generazioni, ma la considera solo un primo modesto passo verso un approccio coordinato a livello comunitario della problematica del settore;

25. chiede alla Commissione di informarlo regolarmente prima dell'avvio delle attività e dei programmi d'azione che dovranno essere intrapresi durante il 1993 nonché di discutere dettagliatamente con il Parlamento europeo e con il gruppo europeo di collegamento « Anziani » sui modi per mantenere e sviluppare la dinamica dell'azione comunitaria in questo settore;

26. chiede alla Commissione di fare effettuare uno studio che esamini le conseguenze dell'eventuale introduzione del pensionamento flessibile e del prolungamento della carriera professionale sulle condizioni di vita dei lavoratori più anziani e dei pensionati, e in particolare dei lavoratori appartenenti alle categorie di reddito più basse e che svolgono attività fisicamente più faticose, e analizzi le ripercussioni di tali misure sulle strutture e le disparità di reddito di questa categoria di soggetti, e la invita a riferire al Parlamento sulle risultanze dello stesso;

## PARTE III — PROSPETTIVE FUTURE DEL REGIME PENSIONISTICO E DELLA SICUREZZA SOCIALE

27. chiede un più ampio coordinamento dei regimi e parziali armonizzazioni e giudica al riguardo necessario un ampliamento del campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 secondo quanto previsto dal programma di azione della Commissione; sottolinea al riguardo che occorre tener presente principi fondamentali come l'estensione del campo di

applicazione del regolamento n. 1408/71 al servizio pubblico;

28. si attende che, applicando le relative misure, si rispettino le diverse tradizioni, esigenze e capacità finanziarie nazionali; il legislatore comunitario e quello nazionale devono vegliare affinché i diritti a prestazioni in altri paesi siano conciliate con il principio di territorialità;

29. ritiene che la sicurezza sociale negli Stati membri della Comunità debba obbedire almeno ai seguenti principi:

i regimi vanno basati sul principio della solidarietà tra persone attive e non, giovani e anziani, sani e malati, ecc;

la responsabilità del finanziamento e della gestione dei regimi incombe in linea di principio alle parti sociali e/o alle autorità;

il beneficio delle prestazioni e dei servizi di sicurezza sociale è un diritto soggettivo. Il livello dei redditi di sostituzione può essere eventualmente adeguato alle condizioni familiari;

obiettivo della sicurezza sociale è garantire il mantenimento del potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti e autonomi in caso di perdita di retribuzione o di reddito, concedendo un reddito di sostituzione e provvedendo al soddisfacimento di una serie di diritti, quali il diritto all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

i redditi di sostituzione e le prestazioni vanno adeguati regolarmente all'aumento del costo della vita;

30. chiede, tra l'altro, per il medio termine e in vista dell'armonizzazione parziale e del coordinamento dei regimi:

una convergenza dei limiti di età e delle norme in materia di regimi pensionistici flessibili e di pensioni parziali;

il ravvicinamento dei regimi di assicurazione vecchiaia e dei limiti di età vigenti negli Stati membri per l'uomo e

la donna tenendo conto dei tempi realizzativi necessari;

una definizione uniforme di « invalidità » e delle condizioni che danno diritto alle prestazioni per inabilità al lavoro,

tenendo presente che in nessun caso tale politica deve portare allo smantellamento delle conquiste della sicurezza sociale in un dato Stato membro;

31. constata che, oltre ai regimi normativi nazionali, occorrerebbe coordinare anche i regimi pensionistici aziendali obbligatori, ad esempio in materia di decorrenza dei termini e di trasferibilità dei diritti; per quanto riguarda i sistemi volontari aziendali, l'esistenza di norme troppo rigorose ridurrebbe la disponibilità a concludere questo tipo di accordi, a meno di un considerevole miglioramento in ambito fiscale;

32. sollecita inoltre miglioramenti sociali per i lavoratori frontalieri, istituendo ad esempio per tale categoria centri di informazione situati presso i vari organismi di previdenza;

33. sottolinea la particolare esigenza di coordinare le assicurazioni contro la malattia (1) e la disoccupazione (2);

34. chiede alla Commissione di esaminare in qual modo si possa limitare il rischio di intervento assistenziale nel quadro della sicurezza sociale e di presentare al Parlamento europeo una relazione in materia;

(1) Ad esempio mediante l'introduzione di una Carta europea per l'assicurazione contro le malattie; la semplificazione del sistema di liquidazione in caso di cura ospedaliera all'estero; la piena facoltà, anche per i familiari dei lavoratori frontalieri, di ricevere tutte le prestazioni sia nello Stato in cui risiedono che nello Stato in cui esercitano la loro attività.

(2) Ad esempio mediante un miglioramento del sistema di interscambio di dati tra gli uffici del lavoro CE (SEDOC), tenendo conto in particolare dei mercati di lavoro nelle zone frontaliere e l'istituzione di un osservatorio europeo dell'occupazione.

35. chiede una modifica dell'articolo 51 del trattato CEE, con l'obiettivo di ripristinare la prerogativa della Comunità di coordinare tutti i diritti a prestazione; in tal modo sarebbe possibile adottare disposizioni anticumulo a carattere europeo, anziché nazionale;

36. si rammarica che il Consiglio non voti più spesso a maggioranza qualificata e che la codecisione non sia la norma che presiede all'intera politica della Comunità europea in tale settore;

37. invita la Commissione a presentare entro dodici mesi un rapporto circostanziato — contenente dati essenziali comparabili — sulle possibili ripercussioni dell'instaurazione dell'Unione monetaria sul finanziamento e funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale negli Stati membri, nella fattispecie i vari regimi pensionistici (costi delle prestazioni in funzione dell'età e dell'evoluzione demografica) e, sulla scorta dei relativi risultati, a presentare idonee proposte per evitare una perdita delle conquiste sociali negli Stati membri;

#### PARTE IV — MERCATO INTERNO ED EMARGINAZIONE SOCIALE

##### *Eliminazione degli svantaggi strutturali*

38. chiede il rispetto del principio della parità di opportunità per tutti i cittadini che risiedono nella Comunità;

39. chiede alla Commissione di realizzare o far realizzare con urgenza una ricerca sui seguenti temi:

la situazione della famiglia monoparentale negli Stati membri della Comunità, tenendo conto sia dei parametri economici e sociali che di quelli culturali, e il funzionamento dei regimi e delle istituzioni rispetto a questa categoria sociale;

l'evoluzione della disparità di reddito tra le diverse categorie professionali,

le persone alla ricerca di un impiego e le persone non attive nei vari Stati membri, sulla base di criteri comparabili;

40. chiede il rispetto del principio della solidarietà sociale nei confronti di giovani e di anziani e tra questi reciprocamente, in particolare:

la garanzia di una pensione « dinamica » e legale

l'offerta di opportunità di istruzione e di formazione continua per i giovani

la promozione, per fasce d'età, del perfezionamento e dell'aggiornamento professionale per tutti i lavoratori così da scongiurare la disoccupazione di lunga durata

l'incoraggiamento della formazione postprofessionale per gli anziani

la messa a disposizione di questi ultimi di servizi adatti alle loro esigenze;

41. chiede che anche le persone svantaggiate possano partecipare pienamente al processo politico sia a livello comunitario che statale, regionale e comunale e che esse e le loro organizzazioni siano equiparate a tutti gli altri gruppi e alle loro rappresentanze anche nel processo di formazione dell'opinione;

##### *Eliminazione di svantaggi specifici*

42. chiede che la Comunità affronti il grave problema della disoccupazione strutturale:

invitando gli Stati membri ad accordare la massima priorità all'eliminazione della disoccupazione strutturale

effettuando studi a livello comunitario

ampliando il programma di azione ERGO (programma d'azione comunitario a favore delle persone colpite da disoccupazione strutturale) e aumentando il numero di progetti innovativi comunitari;



43. chiede, per i cittadini comunitari portatori di handicap fisici o mentali (valutati dalla Commissione a 30 milioni), di creare norme che consentano loro una partecipazione alla vita sociale e di invitare gli Stati membri a portare avanti lo sviluppo di infrastrutture che tengano conto dei minorati e in particolare a garantire fondi sufficienti per l'assistenza tecnica e psicosociale;

44. chiede al Consiglio e alla Commissione di riconoscere, nel quadro della lotta all'esclusione sociale, un diritto soggettivo generale a risorse e prestazioni garantite sufficienti, tenendo conto degli attuali regimi di assistenza negli Stati membri, a tutte le persone legalmente residenti sul territorio dello Stato membro, senza distinzione di sesso, di razza, di età, di handicap o di nazionalità, per poter garantire un'esistenza conforme alla dignità umana;

*Riorientamento delle politiche comunitarie esistenti.*

45. chiede che i tre Fondi strutturali siano adeguati in funzione delle esigenze sopracitate, in particolare:

promozione dell'istruzione, della formazione, dell'aggiornamento e dei corsi per anziani, ai fini dello sviluppo dell'occupazione;

aiuto specifico ai gruppi svantaggiati da fornire, non al fine di adottare misure per integrare quante più persone nel minor tempo possibile, bensì tenendo conto dei problemi e delle esigenze di quanti sono realmente interessati al reinserimento nella vita economica; aiuti alla fascia di qualificazione medio-alta, soprattutto destinati alle donne e agli immigrati;

creazione di posti di lavoro, in particolare sostenendo iniziative occupazionali, a livello locale e regionale nonché di piccole e medie imprese, aventi carattere innovativo;

orientamento dei criteri di aiuto sulla base del principio all'autoassistenza;

PARTE V — IL SUBAPPALTO, L'ECONOMIA PARALLELA E IL LAVORO PRECARIO

46. ritiene che si svilupperanno nuove forme di rapporti di lavoro, in particolare le forme occupazionali precarie e il subappalto transnazionale, e riconosce la necessità di una regolamentazione comunitaria in tale settore mirante a garantire a tutta la manodopera avventizia chiamata a lavorare in un altro paese una protezione sociale, salariale, delle condizioni di lavoro, dei diritti sindacali perlomeno pari a quella di cui beneficiano i lavoratori del paese in questione, in modo da lottare contro il dumping sociale;

47. invita la Commissione e gli Stati membri a presentare misure che consentano di rendere più efficace la lotta contro l'economia sommersa che reca grave pregiudizio alla società;

48. constata che l'assenza o il mancato adeguamento delle legislazioni nazionali in materia di subappalto, di economia parallela e di lavoro precario hanno contribuito a favorire lo sviluppo di queste forme di attività;

49. ritiene che le forme di lavoro atipiche debbano godere degli stessi diritti e dello stesso livello di tutela sociale di cui beneficiano i normali rapporti di lavoro e ritiene al riguardo indispensabile definire norme rigorose e cogenti in fatto di protezione dei lavoratori;

50. chiede il rispetto dell'uguaglianza tra i lavoratori, qualunque sia il tipo di contratto di lavoro al quale sono soggetti, e ciò al fine di non incrementare le disuguaglianze e di non contribuire al sorgere

di una categoria di lavoratori di rango inferiore, particolarmente in materia di:

retribuzioni

sanità e sicurezza sul luogo di lavoro

condizioni e ambiente di lavoro

protezione sociale, sicurezza sociale e prevenzione dei rischi professionali;

considera necessario garantire un'equa protezione a tutti i lavoratori, adottando prescrizioni minime;

51. ritiene che i lavoratori che svolgono compiti di subappalto in un diverso Stato membro e non rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria in vigore in materia di sicurezza sociale, debbano ottenere una tutela sociale equivalente a quella prevista da detta normativa; i lavoratori in questione dovranno ricevere la documentazione ufficiale dei versamenti effettuati dai loro datori di lavoro agli istituti previdenziali;

52. chiede di favorire l'accesso di ogni lavoratore alla formazione e all'aggiornamento professionale, attuando una politica di cooperazione fra gli Stati membri al fine di elevare il livello di qualificazione e di offrire possibilità di carriera a tutti i lavoratori;

53. propone di garantire a ogni lavoratore l'insieme dei diritti collettivi, in particolare l'eleggibilità e la rappresentanza all'interno degli organismi rappresentativi dei lavoratori;

54. chiede alla Commissione di realizzare uno studio approfondito sull'impatto sociale del fenomeno del subappalto nella Comunità che riferisca in merito a: numero delle imprese subappaltatrici, percentuale del subappalto nelle imprese, numero dei lavoratori interessati, condizioni di lavoro, perdite in termini di occupazione imputabili al subappalto;

55. invita la Commissione a far svolgere con urgenza un'inchiesta sugli abusi

nel settore del subappalto e del lavoro temporaneo sia a livello degli Stati membri che a livello comunitario e, sulla base dei relativi risultati, a proporre le direttive necessarie a eliminare tali abusi e che consentano di sanzionare non tanto il lavoratore, quanto il datore di lavoro;

56. chiede al Consiglio e alla Commissione di esplicitare ogni sforzo perché vengano adottate nei tempi più brevi e integralmente tutte le direttive derivanti dal programma d'azione basato sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali, assicurando il più elevato livello di protezione per i lavoratori e facendo salvi i diritti già acquisiti;

57. chiede alla Commissione di mettere a punto, sotto forma di direttiva, un codice di condotta per il subappalto allo scopo di garantire i diritti e le conquiste dei lavoratori e di intervenire in modo più incisivo contro l'economia sommersa;

58. auspica un dialogo con i rappresentanti degli Stati membri e/o il Consiglio riguardo alle proposte di direttiva sulle forme di lavoro atipiche;

#### PARTE VI — MODALITÀ INTRACOMUNITARIA

59. deplora che, a tanti anni dall'adozione del trattato CEE, numerosi ostacoli si frappongano ancora all'attuazione completa del principio della libera circolazione, e reitera (1) pertanto alla Commissione e al Consiglio il proprio invito ad adottare le seguenti misure:

a) completamento della revisione del regolamento (CEE) n. 1612/68 e della direttiva 68/360/CEE (2) nonché revisione del regolamento (CEE) n. 1251/70 (3) conformemente al parere espresso dal Parlamento europeo;

(1) Risoluzione summenzionata del 13 settembre 1990 (G. U. n. C 260 del 15 ottobre 1990, pag. 173).

(2) G. U. n. L 257 del 9 ottobre 1968, pag. 13.

(3) G. U. n. L 142 del 30 marzo 1970, pag. 24.

b) revisione delle direttive 73/148/CEE e 75/34/CEE (1) sui lavoratori autonomi e adeguamento ai principi generali della revisione di cui alla lettera a), comprese le disposizioni relative all'accesso dei familiari a qualsiasi attività lavorativa autonoma;

c) revisione della direttiva 77/486/CEE (2) in base ai seguenti principi:

estensione a tutti i settori e a tutti i cittadini residenti legalmente in uno Stato membro del diritto alla parità delle possibilità nei settori dell'istruzione e della formazione;

riconoscimento del valore del pluralismo culturale e linguistico, protezione e promozione delle lingue e delle culture del paese di origine, senza trascurare la necessaria capacità di adeguamento linguistico dei lavoratori che cercano un posto di lavoro al di fuori del proprio paese di origine;

d) modifica della direttiva 64/221/CEE relativa al coordinamento delle misure speciali applicabili agli stranieri con riferimento al cambiamento di residenza e alla residenza, giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica; in altre parole, soppressione dell'allegato e modifica degli articoli 5 e 6 per migliorare la tutela giuridica dei cittadini interessati;

e) modifica e aggiornamento generale dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 (3) e n. 574/72 (4), con particolare riferimento alle quote di famiglia, alle prestazioni non legate a contributi, alle prestazioni dell'assicurazione malattia, alla disoccupazione, al pensionamento anticipato e alle pensioni;

60. chiede nuovamente alla Commissione di presentare proposte volte a risol-

(1) G. U. n. L 172 del 28 giugno 1973, pag. 10 e G. U. n. L 14 del 20 gennaio 1975, pag. 15.

(2) G. U. n. L 199 del 6 agosto 1977, pag. 32.

(3) G. U. n. L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2.

(4) G. U. n. L 74 del 27 marzo 1971, pag. 1.

vere i problemi dei frontalieri, in particolare in materia di fiscalità, regimi di pensionamento anticipato e tutela sociale per i familiari (1);

61. invita la Commissione ad approvare, una volta definiti i criteri di accoglienza dei cittadini dei paesi terzi nella Comunità nel suo insieme, una proposta di direttiva che attribuisca ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nella Comunità gli stessi diritti di cui godono i cittadini comunitari per quanto riguarda la libertà di circolazione, l'accesso al mercato dell'occupazione e il diritto alla libera fissazione della residenza;

62. invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto, a procedere alla soppressione del requisito della cittadinanza per l'accesso alle categorie di impieghi definite dalla Commissione nella sua raccomandazione 88/C72/02, allo scopo di aprire ai cittadini comunitari il settore pubblico, escludendo le funzioni aventi attinenza con l'esercizio dei poteri dello Stato; chiede alla Commissione di presentare proposte integrative volte a migliorare la reale mobilità dei cittadini comunitari nel settore pubblico;

63. appoggia gli sforzi della Commissione volti a migliorare il sistema SE-DOC;

64. giudica positivamente l'introduzione di un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore e raccomanda al Consiglio di approvare la proposta della Commissione relativa all'integrazione e all'estensione della direttiva, allo scopo di includere anche le qualifiche acquisite a livello d'istruzione secondaria;

65. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare statistiche e

(1) Cfr. anche la parte III « Prospettive future del regime pensionistico e della sicurezza sociale ».

dati comparativi migliorati nel settore della mobilità intracomunitaria;

66. chiede nuovamente alla Commissione di elaborare un documento che tracci un quadro sistematico di tutte le disposizioni giuridiche comunitarie riguardanti direttamente o indirettamente la libera circolazione dei lavoratori;

67. chiede agli Stati membri di distribuire tale quadro riepilogativo della Commissione alle rispettive amministrazioni e insiste sulla necessità di organizzare per i funzionari negli Stati membri corsi di formazione specializzati sull'Europa e sul diritto comunitario della libera circolazione;

68. invita nuovamente la Commissione ad elaborare una relazione che riassume, sulla base delle norme giuridiche vigenti, gli ostacoli tuttora esistenti (pratici, amministrativi, tecnici, fiscali e finanziari) e proponga le misure che dovrebbero quindi essere adottate a livello comunitario, statale o locale; tale relazione dovrebbe essere presentata al Consiglio e al Parlamento entro la fine del 1992;

PARTE VII — L'IMMIGRAZIONE DI LAVORATORI  
PROVENIENTI DA PAESI TERZI E LE SUE  
CONSEGUENZE SUL MERCATO DEL LAVORO

69. ritiene che i cittadini di paesi terzi residenti legalmente nella Comunità debbano beneficiare degli stessi diritti sociali di cui godono i cittadini comunitari migranti;

70. chiede l'instaurazione di una politica comunitaria dell'immigrazione basata su interventi coordinati in relazione a

a) azioni concertate con i paesi di emigrazione per agire sulla pressione migratoria e aiuti finanziari a tali paesi,

b) un controllo dei flussi migratori e un'azione coordinata sui visti,

c) un'armonizzazione delle politiche e delle normative in materia di diritto d'asilo secondo gli orientamenti contenuti nella sua risoluzione del 12 marzo 1987 sul problema del diritto d'asilo (1),

d) politiche di integrazione degli immigrati legalmente e lotta alla irregolarità delle condizioni di vita e di lavoro;

71. ritiene che la politica comunitaria dell'immigrazione, e in particolare la politica in materia di visti e di asilo, debba rispettare integralmente le convenzioni internazionali esistenti in materia di diritti dell'uomo e diritto d'asilo;

72. ritiene necessario che la domanda e l'offerta di lavoro prevedibili costituiscano materia di accordo tra i paesi della Comunità e i paesi di emigrazione in particolare per quanto riguarda misure di formazione, di valorizzazione delle fasce di migranti qualificati, di incentivazione dei ritorni con programmi coordinati;

73. è persuaso che

a) la programmazione dei flussi deve far riferimento non solo alla domanda di lavoro, ma anche all'immigrazione per ricongiungimento familiare in modo da poter elaborare efficaci politiche d'integrazione sociale e considerare anche la domanda di lavoro clandestino,

b) l'ingresso per motivi di lavoro deve consentire ai lavoratori immigrati di usufruire del sostegno attivo di centri di accoglienza, di servizi di formazione, della possibilità di accesso all'alloggio e di servizi sanitari e sociali,

c) a tale riguardo auspica un utilizzo maggiore dei fondi strutturali con politiche coordinate a livello nazionale e locale, in particolare nelle aree urbane;

74. considera che occorre far sì che i lavoratori immigrati legalmente nella Co-

(1) G. U. n. C 99 del 13 aprile 1987, pag. 167.

munità godano delle stesse condizioni di lavoro di cui usufruiscono i lavoratori nazionali;

75. chiede inoltre lo studio di misure per combattere il ricorso a forme irregolari di lavoro con sanzioni appropriate nei confronti dei datori di lavoro e la realizzazione di proposte riguardanti contratti di lavoro speciale e le relative misure sociali da stipulare con i paesi di emigrazione, ed in particolare l'accesso ai regimi di sicurezza sociale;

76. considera necessario incentivare la negoziazione tra le parti sociali nel quadro delle norme previste a livello comunitario e nazionale e nella ricerca dei contratti di lavoro che tengano conto dei problemi specifici che incontrano i lavoratori immigrati sul mercato occupazionale;

77. ritiene necessario, nella logica del mercato interno, che vengano eliminate tutte le norme che stimolano il passaggio dall'immigrazione legale all'immigrazione irregolare permettendo, per esempio, il passaggio da permessi di studio a permessi di lavoro con possibilità di rispondere a un'offerta di lavoro proveniente da un paese comunitario diverso da quello di prima accoglienza, legalizzazione del lavoro a seguito di un'impresa anche in un paese diverso da quello di ingresso, flessibilità nella determinazione dell'età per i figli che possono ricongiungersi al nucleo familiare;

78. ritiene necessario armonizzare fra loro le disposizioni nazionali in materia di immigrazione, al fine di garantire anche agli immigrati legali provenienti da paesi terzi la libertà di circolazione nella Comunità implicita nel concetto di mercato interno;

79. chiede che vengano previste misure specifiche per le donne immigrate;

80. chiede alla Commissione di elaborare entro la fine del luglio 1992 un

piano d'azione comunitario che comprenda precisi impegni anche per gli Stati membri attraverso l'adozione di una decisione del Consiglio in materia; tale piano di durata pluriennale dovrà portare a sintesi e implementare le diverse azioni e strumenti comunitari nonché sperimentare proposte innovative per la lotta contro le discriminazioni;

81. ritiene indispensabile la creazione di un osservatorio europeo che fornisca analisi qualitative e quantitative del lavoro e delle discriminazioni subite dai lavoratori provenienti dai paesi terzi in modo da poter definire azioni di lotta all'emarginazione e all'esclusione;

#### PARTE VIII — RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE, PRODUTTIVITÀ E OCCUPAZIONE

82. invita la Commissione, nell'ambito dei suoi lavori per il ravvicinamento delle imposte sulle società, a presentare proposte su come utilizzare i regimi fiscali per incoraggiare la ricerca e lo sviluppo, per promuovere la formazione di capitale proprio, per migliorare la formazione professionale dei lavoratori e incrementare i nuovi investimenti;

83. chiede alla Commissione di tener conto delle convenzioni dell'OIL in sede di elaborazione delle sue proposte di direttiva;

84. ritiene che il previsto aggravamento delle disparità regionali dopo il 1993, che andrà a danno della coesione economica e sociale, richieda un potenziamento dei fondi strutturali e della politica regionale;

85. invita la Commissione a mettere a punto un maggior numero di programmi per la promozione della Ricerca e Sviluppo, in particolare quelli a sostegno di « joint ventures » in questo settore;

86. chiede che, nell'ambito della politica comunitaria della formazione, maggior importanza sia attribuita alla formazione continua;

87. chiede dalla Comunità un costante impegno a promuovere la partecipazione, l'informazione e la consultazione dei lavoratori;

88. sollecita la Commissione a presentare in tempi brevi una proposta di direttiva concernente sulle modalità di partecipazione dei lavoratori delle imprese di dimensione europea, come del resto previsto nel Programma d'azione sociale del 5 dicembre 1989 (COM(89)0568);

89. chiede al Consiglio e alla Commissione di accelerare i lavori in materia di statuto della società europea e di comitato aziendale europeo;

90. chiede che, in caso di introduzione di nuovi metodi di produzione e prassi lavorative, i lavoratori interessati ne vengano informati tempestivamente, gli effetti delle innovazioni vengano resi socialmente compatibili e tali innovazioni vengano accompagnate da nuove normative sul piano europeo nei settori in cui ciò si riveli necessario per evitare qualsiasi abbassamento del livello di protezione sia a livello lavorativo che sociale;

91. rileva l'importanza economica di un aumento della produttività ma chiede che i lavoratori possano godere dei benefici di un loro contributo in tale direzione senza che l'aumentata produttività comporti un peggioramento delle condizioni di lavoro;

92. esprime profonda preoccupazione per il recente aumento della disoccupazione e ribadisce che la piena occupazione deve rimanere un obiettivo prioritario della politica comunitaria degli anni '90; chiede pertanto alla Commissione di esaminare i risultati del rapporto Cecchini alla luce del mutato quadro internazionale;

93. chiede al Consiglio di adottare nei tempi più brevi la direttiva concernente i licenziamenti collettivi, provvedendo affinché i diritti e gli interessi dei lavoratori vengano tutelati nel miglior modo possibile;

94. chiede l'elaborazione di un moderno sistema di analisi dei compiti e di descrizione delle mansioni indipendente dal sesso, valido per tutta la Comunità e in grado di assicurare una migliore valutazione e una più equa remunerazione del lavoro femminile;

95. chiede l'adozione di criteri precisi applicati su scala comunitaria per il calcolo dei salari minimi negli Stati membri, il che costituirebbe un utile strumento per determinare la remunerazione delle forme di lavoro atipiche, calcolare i redditi sostitutivi e corrispondere le indennità;

96. ritiene che ogni forma di lavoro debba essere adeguatamente remunerata e auspica quindi che si provveda mediante disposizioni giuridiche in particolare per mezzo di trattative salariali sul piano nazionale, regionale, settoriale o di impresa, a far sì che sia garantita una remunerazione adeguata anche ai lavoratori soggetti a rapporti di lavoro diversi dal contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato e che non possa essere intaccata o trattenuta la parte di salario necessario al mantenimento del lavoratore e della sua famiglia;

97. chiede una politica mirata di assetto territoriale dotata di mezzi sufficienti a consentire un sensibile miglioramento delle infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione; ciò porterebbe a breve termine alla creazione di nuovi posti di lavoro e, sul più lungo periodo, allo sviluppo economico di tali regioni;

98. chiede che la Comunità sviluppi maggiormente determinate attività nel settore dei servizi ad alta intensità di

manodopera, rispondenti a manifeste esigenze quali:

servizi sociali pubblici nelle grandi città,

istruzione e servizi culturali,

rivitalizzazione delle aree rurali;

altrettanto dicasi per il rafforzamento (benefico dal punto di vista della creazione di posti di lavoro) della politica ambientale, soprattutto nei paesi del Sud della Comunità dove la lotta contro l'inquinamento ha raggiunto livelli meno avanzati (un milione e mezzo di persone già lavorano in attività direttamente connesse alla tutela ambientale) ma anche nei paesi del Nord, dove sono possibili ulteriori progressi (per es. riciclaggio dei rifiuti);

#### PARTE IX — IL MODELLO SOCIALE EUROPEO

99. ritiene che un'economia sociale di mercato debba garantire il necessario equilibrio fra i suoi fattori complementari: competitività delle imprese, potenziamento dei diritti dei lavoratori in particolare diritti inalienabili alla non discriminazione nel lavoro, alla protezione sociale e alla partecipazione;

100. ritiene necessario:

includere negli accordi internazionali stipulati dalla Comunità clausole che garantiscano la concorrenza leale e i diritti dei lavoratori di paesi terzi,

garantire il rispetto delle convenzioni OIL;

prevedere una dotazione di bilancio realistica che permetta alla CEE di rispettare gli impegni da essa assunti nell'ambito della UEM e della UPE promuovendo alti livelli di protezione sociale, elemento essenziale di una sana politica economica;

101. ritiene indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo del modello sociale l'elaborazione di uno statuto del cittadino europeo, il rispetto dei diritti contemplati nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali e la convergenza di tutte le politiche comuni verso la coesione economica e sociale;

102. ricorda che la pace sociale passa soprattutto attraverso l'intervento delle parti sociali nonché attraverso il riconoscimento e l'armonizzazione, nel progresso, di tutti i diritti dei lavoratori;

103. segue con attenzione gli sviluppi nel campo delle riforme istituzionali e sottolinea energicamente l'esigenza di rafforzare il ruolo colegislativo del Parlamento europeo, dotandolo dei mezzi giuridici che gli spettano in quanto sede appropriata per canalizzare il dialogo sociale mediante la creazione di strumenti giuridici appropriati;

#### PARTE X — I MUTAMENTI NEI PAESI DELL'EST: CONSEGUENZE SOCIALI PER LA COMUNITÀ

104. chiede alla Commissione di elaborare entro la fine del 1992 un programma d'azione che preveda l'attuazione di una politica comunitaria nel settore dell'immigrazione, basata su interventi coordinati in materia di:

armonizzazione delle politiche e delle normative nei settori del diritto di asilo e della libera circolazione,

controllo dei flussi migratori e politica dei visti,

azioni concertate con i paesi dell'Est per intervenire sulla pressione migratoria,

politica d'integrazione dei lavoratori legali e di lotta alla irregolarità delle condizioni di vita e di lavoro (senza distinzione fra i lavoratori migranti dell'Est o del Sud),

riesame e modifica delle norme esistenti che, nella logica del mercato interno, inducono a favorire il dumping sociale e l'immigrazione clandestina a scapito dell'immigrazione legale;

105. chiede inoltre che venga effettuato uno sforzo finanziario e tecnico a livello dei lavori del G-24 così come degli accordi di associazione CEE/paesi dell'Est e degli accordi bilaterali, mediante

l'integrazione della dimensione sociale nelle discussioni,

l'istituzione di corsi di formazione e di posti di lavoro per periodi di durata determinata accompagnati da misure sociali specifiche (diritto al lavoro, accoglienza, riconoscimento dei diplomi, ecc.),

la promozione della formazione professionale e degli scambi di giovani a fini di formazione,

il contributo alla creazione, nei paesi interessati, di strutture di supporto all'organizzazione del mercato del lavoro e della protezione sociale,

il contributo altresì alla creazione, nei paesi interessati, di strutture di dialogo e di negoziato lavoratori/datori di lavoro e la promozione dello scambio di informazioni;

106. invita la Commissione e gli Stati membri a favorire le seguenti misure destinate alla gestione dell'occupazione e all'inserimento dei migranti nei nostri mercati del lavoro:

creazione di un osservatorio del mercato del lavoro, analogo a SEDOC, che fornisca analisi sia quantitative che qualitative sul mercato dell'occupazione e sulle discriminazioni subite dai lavoratori dei paesi dell'Est per una più agevole messa a punto di azioni di lotta contro l'emarginazione e l'esclusione,

accesso, per i lavoratori migranti, alle strutture di accoglienza, di formazione nonché agli alloggi e ai servizi sanitari e sociali mediante il coordinamento delle politiche a livello nazionale e locale,

azioni comunitarie destinate a definire norme comuni di accoglienza e inserimento dotate di fondi adeguati,

misure specifiche per le donne e i bambini migranti (scolarizzazione, ecc.),

misure specifiche concernenti le relazioni di lavoro, che consentano di evitare l'insorgere di un dualismo esacerbato sul mercato del lavoro,

misure specifiche destinate a lottare contro il lavoro clandestino — contratti di durata determinata per il lavoro stagionale, rilascio di permessi di lavoro temporanei emessi in collaborazione con i paesi di origine, aiuti al rimpatrio volontario, accesso ai sistemi di sicurezza sociale, possibilità di candidarsi per offerte di lavoro in un paese comunitario diverso dal paese di accoglienza — nonché adeguate sanzioni sia per i datori di lavoro che per i lavoratori,

analisi approfondita dei flussi migratori provenienti dai paesi dell'Est, che tenga conto non solo delle persone in cerca di lavoro ma anche dell'immigrazione derivante dalla riunificazione dei nuclei familiari, in modo da poter programmare efficacemente la politica d'integrazione sociale;

107. chiede alla Commissione di avviare una ricerca approfondita sugli investimenti e la politica degli Stati membri e delle imprese comunitarie nell'Europa centrale e orientale e sulle conseguenze di tale politica sul potere d'acquisto, la protezione sociale, le condizioni di lavoro e l'occupazione dei cittadini di tali paesi e di comunicarne i risultati al Parlamento europeo;

108. chiede alla Commissione di svolgere o far svolgere una ricerca sulle conseguenze degli accordi bilaterali fra aree della Comunità e paesi dell'Europa orientale riguardanti l'accesso al mercato del lavoro per i lavoratori delle regioni frontaliere dell'Europa orientale, per quanto concerne i salari, le condizioni di lavoro, i diritti sindacali, l'occupazione e la sicurezza sociale;



109. invita la Commissione a elaborare entro la fine del 1992 uno studio sugli effetti delle azioni già intraprese (scambi di giovani, assistenza tecnica, ecc.);

110. incarica la propria commissione competente di elaborare entro la fine del 1992 un rapporto d'iniziativa che analizzi in profondità i vari aspetti dell'impatto sociale sulla Comunità delle radicali trasformazioni nei paesi dell'Est;

#### PARTE XI — ASPETTI SOCIALI DELLA POLITICA SETTORIALE

111. chiede alla Commissione di presentargli una comunicazione sul modo in cui essa eserciterà le nuove competenze in materia di politica industriale e politica dell'occupazione, previste nel trattato di Maastricht;

112. chiede di accordare aiuti alla riqualificazione a favore dei lavoratori provenienti da settori industriali oggetto di riconversione;

113. chiede di accordare assoluta precedenza al reinserimento lavorativo dei disoccupati rimasti vittima di riconversioni industriali e a quanti vivono nelle zone « colpite » nonché di incoraggiare la mobilità geografica a livello settoriale, se necessario con sovvenzioni o prestiti per favorire il reinsediamento;

114. è persuaso che i negoziati GATT daranno vita a un migliore equilibrio e che la Comunità saprà dimostrarsi unita e ferma di fronte ai suoi principali concorrenti;

115. chiede di mantenere il regime degli aiuti comunitari agli investimenti produttivi che prevede la concessione di sovvenzioni fino al 30 per cento degli impegni finanziari, e di incoraggiare i prestiti CECA con tassi di interesse preferenziali alle imprese siderurgiche o carbonifere, al fine di agevolare gli investimenti, creare posti di lavoro e permettere acquisizioni di proprietà;

116. ritiene necessario coinvolgere le parti sociali — su un piano di parità — in tutti gli aspetti della politica industriale e settoriale della Comunità e chiede di considerare un approccio preventivo dei problemi di riconversione in cooperazione con le grandi imprese industriali e con i lavoratori;

117. chiede l'instaurazione di una vera partnership con le collettività locali, in particolare mediante l'istituzione di programmi locali di sviluppo;

118. chiede di mettere a punto programmi di adattamento per le regioni industriali in fase di riconversione e di promuovere le infrastrutture;

119. ritiene che le misure fiscali e regolamentari — quali l'esenzione parziale dall'imposta sulle società e dai contributi sociali per le imprese che si insediano nelle zone di riconversione — vadano associate alle necessarie garanzie da parte delle imprese beneficiarie circa la continuità dell'insediamento, la creazione di posti di lavoro e il rispetto della normativa sociale, e che vengano previste le necessarie sanzioni in caso di mancato rispetto di detti requisiti;

120. chiede alla Commissione, nell'ambito del dialogo sociale, di proseguire con le parti sociali l'esame delle misure da adottare nei settori già colpiti o sul punto di essere colpiti dalla crisi (riconversione, formazione, ecc.);

\* \* \*

121. incarica il proprio presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale nonché alla Confederazione europea dei sindacati, all'UNICE e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI  
*Segretario generale*

J. W. PETERS  
*Vicepresidente*

